

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intende per:

**Fabbricato:** L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate; impianti idrici, igienici, sanitari, telefonici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti o installazioni similari, in quanto considerati immobili per natura o per destinazione; tappezzerie, tinteggiature, affreschi e statue non aventi valore artistico; eventuali recinzioni e dipendenze (ivi contenute) anche se separate, nonché locali di ripostiglio non intercomunicanti (soffitte, cantine o simili).

Escluso quanto indicato sotto le denominazioni "merci", "attrezzature e arredamento", "valori", "apparecchiature elettroniche".

La costruzione si intende realizzata in materiale incombustibile; sono tollerate materie combustibili nelle strutture portanti del tetto e nelle separazioni orizzontali nonché, per una superficie non superiore a 1/3, sia nella copertura che nelle pareti esterne.

**Contenuto:** L'insieme dei beni sottotetto al fabbricato dell'esercizio assicurato, anche se di proprietà di terzi, inerenti all'attività dichiarata ed ascrivibile alle voci che seguono:

- **Merci** materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, infiammabili e merci speciali propri dell'attività, compresi oneri fiscali;
- **Attrezzature e arredamento** attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento pesi, imballaggio nonché di traino e trasporto che non siano iscritti al PRA; impianti mobili di condizionamento o riscaldamento; altri impianti non indicati sotto la denominazione di fabbricato; tende esterne ed insegne; cancelleria, quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, compresi quadri, arazzi ed oggetti d'arte in genere;
- **Valori** denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

**Apparecchiature elettroniche:** Registratori di cassa, bilance, macchine per scrivere, fotocopiatrici e simili, purché elettronici, impianti di allarme, di controllo e telefonici, utilizzati per lo svolgimento dell'attività dichiarata e sottotetto al fabbricato dell'esercizio assicurato.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1 – Decorrenza dell'assicurazione – Proroga del contratto**

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prima rata di premio. Per le rate successive è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Se il contratto non viene disdetto per lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, si intende prorogato di anno in anno.

**Art. 2 – Variazioni del rischio**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni del rischio l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società. Di conseguenza si applicano le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, a seconda che si tratti di diminuzione o di aggravamento del rischio assicurato.

**Art. 3 – Altre assicurazioni – Precedenti sinistri**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

L'Assicurato dichiara di non aver avuto sinistri o contratti rescissi da altro assicuratore, riguardanti le garanzie prestate con la presente polizza, nel triennio precedente alla stipulazione della stessa.

**Art. 4 – Denuncia dei sinistri**

L'Assicurato deve denunciare per iscritto alla Società il sinistro entro tre giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza.

Se si tratta di sinistro incendio o furto l'Assicurato deve:

- Far seguito entro otto giorni dal fatto, con l'invio della denuncia presentata all'autorità competente e con un elenco delle cose danneggiate e l'indicazione del rispettivo valore;
- Tenere a disposizione fino ad avvenuta perizia definitiva del danno, le cose danneggiate o non rubate, le tracce e gli indizi materiali dell'evento;
- Adoperarsi, per quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché denunciare tempestivamente la sottrazione o la distruzione di titoli di credito anche al debitore, sperando – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento. Le spese relative sono a carico della Società nei termini previsti dall'art. 1914 Codice Civile;
- Dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

**Art. 5 – Facoltà di recesso**

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto della imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

**Art. 6 – Esclusioni**

Oltre a quelli previsti nelle singole garanzie, sono esclusi i danni causati da o verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
- b) da qualsiasi fenomeno nucleare od atomico e distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità;
- c) terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, uragani, mareggiate, frane e valanghe;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

**Art. 7 – Controversie sulla liquidazione del danno**

In caso di controversie sulla liquidazione del danno, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Periti nominati uno per parte, a proprie spese, ed il terzo di comune accordo, a spese di ciascuna delle parti per il 50%.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Perito, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio, che è presso la sede dell'agenzia che gestisce la polizza.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolanti per le parti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il rischio della Responsabilità Civile (artt. 16 e 17)

**Art. 8 – Competenza territoriale**

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

**Art. 9 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della Legislazione Italiana.

## NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE Incendio e Rischi accessori

### **Art. 10 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a risarcire i danni diretti e materiali arrecati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, da:

- **Incendio** – Combustione, con fiamma, di beni materiali, che può autoestendersi e propagarsi;
  - **Esplosione** – Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica;
  - **Scoppio** – Repentino dirompersi di contenitori non dovuto a esplosione. Sono esclusi gli effetti del gelo e gli ordigni esplosivi;
  - **Azione del fulmine**;
  - **Caduta di aeromobili e di meteoriti** o di cose da essi trasportati;
  - **Fumo, gas e vapori** purchè sviluppatasi a seguito di incendio delle cose assicurate o di enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
  - **Onda sonora**;
  - **Acqua condotta** a seguito di rottura di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato. Il pagamento di ogni sinistro verrà effettuato previa detrazione di una franchigia assoluta di € 150,00.
- Urto di veicoli** stradali non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via.

Sono compresi, inoltre:

- a) le **spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro**, al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% del risarcimento pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto all'art. 17.
- b) I **guasti arrecati alle cose assicurate** allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio
- c) I danni compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato, **per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati. Sono esclusi i danni da usura e quelli riconducibili a difetti di manutenzione. Il pagamento di ogni sinistro verrà effettuato previa detrazione di una franchigia assoluta di € 50,00 ed il risarcimento stesso non potrà comunque superare € 500,00, fermo quanto disposto all'art. 17;
- d) I **danni consequenziali**, cioè i danni materiali che le cose assicurate subiscano per effetto di:
  - Mancata o anormale produzione e distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
  - Mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento e di refrigerazione;
  - Colaggio o fuoriuscita di fluidi;

Semprechè tali danni siano conseguenti agli eventi contro i quali è prestata l'assicurazione

### **Art. 11 - Ricorso Terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese –quale civilmente responsabile ai sensi di legge- per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da incendio indennizzabile ai sensi di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni –totali o parziali- dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- 2) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli Amministratori delle medesime.

### **Art. 12 - Eventi speciali**

- Eventi socio-politici

Limitatamente alla garanzia incendio, la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, anche se commessi da persone dipendenti dall'Assicurato.

Il pagamento di ogni sinistro sarà effettuato previa detrazione di un importo pari all'1% del risarcimento con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 1.000,00.

- Eventi atmosferici

Limitatamente alla garanzia incendio, la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto da uragani, bufere, tempeste, grandine e sovraccarichi di neve.

Sono esclusi i danni: a recinti, cancelli, camini, insegne, antenne o simili installazioni esterne; a enti all'aperto, compresi serbatoi ed impianti in genere, tettoie, baracche in legno o plastica, nonché tutto ciò che è posto sotto di essi; a vetrate in genere, serramenti, tende esterne e verande; a lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto della grandine; causati da stillicidio ed umidità, da frane e cedimenti delle terreno, da valanghe, da gelo, da alluvioni, da inondazioni, da mareggiate e quelli dovuti ad insufficiente deflusso dell'acqua piovana; da deturpamento e/o imbrattamento.

Il pagamento di ogni sinistro sarà effettuato previa detrazione di un importo pari all'1% del risarcimento con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 1.000,00.

### **Art. 13 – Rischi esclusi**

La Società, oltre a quanto previsto dall'art. 6, non risponde dei danni di:

- a) smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- d) indiretti quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### **Art. 14 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I) per il fabbricato – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II) per il "contenuto" – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il residuo valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali.

### **Art. 15 – Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

### **Art. 16 – Deroga alla proporzionale del 20%**

A parziale deroga dell'art. 15, in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore del 20%.

Il disposto dell'art. 15 rimarrà operativo per l'eventuale eccedenza rispetto a detta percentuale.

### **Art. 17 – Limite massimo del risarcimento**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per ciascuna garanzia una somma maggiore di quella assicurata.

## Art. 18 – Rischio locativo

Se l'Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo.

## NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Dipendenti

### Art. 19 – Oggetto dell'assicurazione

#### 1) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi connessi all'attività commerciale del negozio indicato in polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

#### 2) Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 0) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D.Lgs. n. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- 0) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 38/2000.

I titolari ed i soci dell'Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti.

Da tale assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali.

L'Assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge n. 196/97. In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell'INAIL, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

Se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, l'assicurazione non è efficace qualora l'omessa dichiarazione presso l'INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile verso terzi derivante:

- a) dalle cose vendute, consegnate, somministrate (smercio), esclusi i danni derivanti da vizio originario del prodotto. L'assicurazione è valida anche per danni derivanti da vizio originario dei prodotti alimentari e galenici (farmacie) di produzione propria, venduti, consegnati, somministrati nello stesso esercizio sempreché lo smercio avvenga durante il periodo di validità della garanzia. L'Assicurazione riguarda i casi verificatisi entro un anno dalla vendita, consegna somministrazione e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza. Il massimale rappresenta il limite di risarcimento per uno o più sinistri per ogni anno assicurativo. Il massimale rappresenta il limite di risarcimento per uno o più sinistri per ogni anno assicurativo. Questa estensione non è operante per i depositi commerciali e per i negozi di vendita all'ingrosso;
- b) da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci;
- c) da operazioni di carico e scarico per danni subiti da mezzi di trasporto dei clienti, dei fornitori o dai mezzi in sosta nell'ambito di esecuzione delle operazioni anzidette. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione per ogni veicolo danneggiato di una franchigia di € 150,00.
- d) Dall'uso di velocipedi senza motore da parte degli addetti;
- e) Dalla proprietà di cani da guardia. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 150,00.
- f) Da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- g) Dall'esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera, purchè propri dell'attività assicurata.

### Art. 20 – Persone non considerate terzi – Rischi esclusi

#### 1) Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non è persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano un danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

#### 2) L'Assicurazione, oltre a quanto previsto dall'art. 6, non comprende i danni:

- a) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizioni dell'immobile sede dell'attività;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- e) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.
- f) Derivanti unicamente da umidità, stitlicidio e da insalubrità dei locali, nonché da rigurgiti di sistemi di scarico non conseguenti a rottura accidentale;
- g) Da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- h) Conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, delle acque, dei terreni o culture, delle falde acquifere, ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- i) Derivanti da detenzione o impiego di materiali esplosivi, e da uso di armi da fuoco in qualsiasi circostanza utilizzate
- j) Derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto.

### Art. 21 – Gestione delle vertenze del danno – Spese legali

La Società assume, sino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia in sede civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

## NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE Furto e Rapina

### Art. 22 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni diretti e materiali a lui derivati dalla perdita del "contenuto" in conseguenza di:

#### a) furto, a condizione che l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali:

- Violandone le difese esterne mediante rotture, scasso, uso di chiavi false, o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- Per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli e di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- In modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;

#### b) rapina, avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La Società, ferma la somma assicurata, risarcisce inoltre i danni da furto commesso:

- a) attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
- b) con rottura delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio;
- c) durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), quando le vetrine fisse e le porte – vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso.

La Società risarcisce i danni da atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina:

- alle cose assicurate (escluso denaro e valori) sino alla concorrenza della somma assicurata per il "contenuto";
- ai locali e ai relativi infissi sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il "contenuto".

Per denaro, carte e valori e titoli di credito in genere, il limite di risarcimento, qualunque sia la tipologia del furto o della rapina commessi, viene fissato nel 10% della somma assicurata per il "contenuto" col massimo di € 1.500,00.

#### **Art. 23 – Rischi esclusi**

La Società, oltre a quanto previsto dall'art. 6 non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi;
- b) di confisca, sequestro, requisizione, serrata, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualunque Autorità;
- c) agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché dei danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale ( n. 1,2,3) anche se non coabitanti;
- d) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del reato;
- e) avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i "valori", e per più di 45 giorni per il "contenuto".
- f) Indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

#### **Art. 24 – Primo rischio assoluto**

L'Assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto"; in caso di sinistro, sulle partite assicurate, non si applicherà la regola proporzionale.

Il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

#### **Art. 25 – Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro**

In caso di sinistro la somma assicurata è ridotta, con effetto immediato e fino al termine dell'anno di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno risarcibile al netto di franchigie e al lordo di scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. L'Assicurato ha facoltà di reintegrare detto importo previo versamento del corrispettivo premio.

#### **Art. 26 – Garanzia accessoria "portavalori"**

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, fermo il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00, l'assicurazione è prestata quando le cose siano state sottratte per scippo o rapina, alla persona incaricata del loro trasporto dai locali sede dell'attività indicata in polizza, al domicilio dell'Assicurato, ai fornitori, ai clienti o viceversa, a condizione che la persona sia l'Assicurato, un suo collaboratore, o un suo dipendente.

### **NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE Cristalli**

#### **Art. 27 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese necessarie per la sostituzione di cristalli, vetri, specchi e insegne – pertinenti all'esercizio, installati anche all'esterno dello stesso, ma sempre sull'edificio designato, a seguito di rottura dovuta a causa accidentale.

La Società in nessun caso sarà tenuta a pagare, per singola lastra o insegna, un importo superiore a € 500,00.

A parziale deroga dell'art. 6, la Società indennizza anche le rotture verificatesi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse atti di terrorismo o sabotaggio.

#### **Art. 28 – Rischi esclusi**

La Società, oltre a quanto previsto dall'art. 6, non risponde dei danni:

- a) da gelo o neve;
- b) di rigature, scheggiature, scalfitture o screpolature;
- c) conseguenti a vizio di costruzione, difettosa installazione, deficiente manutenzione;
- d) verificatisi durante i traslochi, rimozioni, riparazioni nonché manutenzioni dell'immobile.

### **NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE Tutela Giudiziarla**

#### **Art. 29 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società assicura, le spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, occorrenti a tutela dell'Assicurato nella sua qualità di esercente l'attività dichiarata in polizza, per tutte le controversie extracontrattuali civili e penali riguardante se stesso, i collaboratori familiari e i dipendenti per le incombenze cui sono destinati nella suddetta attività e precisamente quando:

- a) siano chiamati a rispondere per danni arrecati a terzi;
- b) debbano promuovere azioni per danni subiti per fatto e colpa di terzi;
- c) siano chiamati in sede penale per reati colposi
- d) subiscano danni in qualità di pedoni, ciclisti, conducenti di ciclomotori, o trasportati su qualsiasi veicolo.

#### **Art. 30 – Rischi esclusi**

Sono escluse le controversie tra coniugi, con e tra figli, affini e parenti conviventi con l'Assicurato, con i condomini, il condominio e il proprietario dell'immobile nonché il recupero dei crediti, le contravvenzioni di qualsiasi natura, i rapporti di famiglia, le successioni, i contratti di assicurazione, le vertenze di natura fisica od affini ed i sinistri stradali salvo i casi in cui alla lettera d).

#### **Art. 31 – Scelta del legale**

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto d'interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative, dandone conferma scritta all'Assicurato.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

#### **Art. 32 – Recupero di somme**

Alla definizione della pratica, tutte le somme recuperate, a titolo di capitale, spetteranno integralmente all'Assicurato.

Le somme recuperate, in tutto o in parte, a titolo di onorari, competenze e spese, andranno a favore della Società che le ha sostenute. Saranno a carico dell'Assicurato le spese di giudizio dovute all'avversario in caso di sua soccombenza.